

Avv. Silvio Boccalatte
Avv. Lucia Tarantola
Piazza Cavour 13/6
16043 Chiavari
Tel: 0185.1770893
Fax: 0185.1671066

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

Atto di citazione per usucapione con contestuale invito alla mediazione obbligatoria e con istanza di autorizzazione ex art. 150 c.p.c. e 50 disp. att. cpc

Il sig. **Reale Domenico** (C.F. RLEDNC70M02D969O) nato a Genova il 02.08.1970 e residente in 16047 Moconesi (GE) Via Precce 7 elettivamente domiciliato in Chiavari, Piazza Cavour 13/6 presso le persone e lo studio degli Avv.ti Silvio Boccalatte (C.F.: BCCSLV79T14C621P; fax: 0185.1671066; pec: silvio.boccalatte@pec.it) e Lucia Tarantola (C.F. TRNLCU76B56D969Z; fax: 0185.1671066; pec: lucia.tarantola@ordineavvgenova.it) che lo rappresentano e difendono – congiuntamente e disgiuntamente tra loro - in virtù di procura stesa in calce al presente atto, e che dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione inerente il presente procedimento al seguente numero di fax: 0185.1671066 e/o all'indirizzo pec silvio.boccalatte@pec.it ove si elegge domicilio telematico

* * * * *

Sommario

Par. 1 Identificazione dei beni immobili oggetto del presente giudizio	pag. 1
Par. 2 Sulla legittimazione attiva del sig. Reale Domenico	pag. 2
Par. 3 Sulla configurabilità del possesso "ad usucapionem" ai sensi dell'art. 1158 c.c.	pag. 3
Par. 4 Sulla necessità di autorizzazione alla notifica mediante pubblici proclami	pag. 4
Par. 5 Sull'obbligo di esperimento della domanda di mediazione	pag. 5
Conclusioni	pag. 7

* * * * *

Par. 1 – Identificazione dei beni immobili oggetto del presente giudizio.

La presente domanda di usucapione ha ad oggetto i seguenti beni immobili siti nel Comune di Moconesi e così identificati:

- a) Terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Moconesi al fg. 6 mappale 154 seminativo arborato, classe 1, are 04, centiare 50, reddito dominicale € 2,79 e reddito agrario € 1,51;



- b) Terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Moconesi al fg. 6 mappale 156 seminativo irriguo, classe 1, are 10, centiare 50, reddito dominicale € 8,95 e reddito agrario € 8,68;

Tali beni immobili siti in Moconesi (GE) sono meglio descritti nella perizia a firma del Geom. Stefano Terrile datata 27.05.2024, completa di documentazione catastale e fotografica e sono intestati a tale Sig. Rosasco Giovanni Fu Antonio privo di codice fiscale, data e luogo di nascita (**doc. 1**)

Par. 2 – Sulla legittimazione attiva del sig. Reale Domenico.

Il sig. Reale Domenico è proprietario, in virtù di atto a rogito Notaio Dott.ssa Dorotea Verganelli Alfieri del 30.06.2021, n. 14.959 di Repertorio e n. 8.821 di Raccolta, per averli acquistati dai di lui danti causa sig.ri Gardella Renato e Merlo Giovanni, di diversi beni immobili confinanti con i terreni di cui è causa.

Il sig. Reale è proprietario della casa di civile abitazione distinta al civico numero 174 di Via Isola con corte pertinenziale e contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Moconesi al fg. 6 mappale 505 ed altresì di un terreno di qualità seminativo irriguo arborato censito al Catasto Terreni del Comune di Moconesi al fg. 6 mappale 159 (**doc. 2 e 3**).

Inoltre, con scrittura privata stipulata in pari data al predetto rogito e quindi 30.06.2021, il sig. Merlo Giovanni vendeva altresì al sig. Reale Domenico i terreni oggetto del presente giudizio e ciò in quanto gli stessi costituivano una pertinenza/corte dei beni immobili di cui all'atto di compravendita del 30.06.2021 (**doc. 4**).

Da quando è divenuto proprietario dei predetti immobili, il sig. Reale ha sempre avuto il possesso pacifico ed esclusivo, nonché il godimento continuo ed ininterrotto, occupandosene in maniera esclusiva, *uti dominus* dei due terreni oggetto del presente procedimento così come prima di lui aveva fatto il suo dante causa sig. Merlo Giovanni.

Infatti, proprio il sig. Merlo Giovanni, come si avrà modo di dimostrare nel corso del presente giudizio, è stato nel possesso ultraventennale, libero, pacifico ed incontestato accompagnato dall'*animus rem sibi habendi* dei beni immobili descritti nel precedente paragrafo 1.

Il sig. Merlo si è sempre occupato fin dal 1996, sopportando integralmente i costi, di pulire entrambi i terreni falciando l'erba tramite l'uso di macchinari propri anche al fine di trasportare il materiale da risulta: quindi la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali appezzamenti di terreno è sempre stata svolta prima dal sig. Merlo e, successivamente



all'acquisto degli immobili adiacenti da parte dell' esponente, le predette attività sono state, e vengono tuttora svolte, dal sig. Reale.

Quindi il sig. Reale, e prima di lui il suo dante causa sig. Merlo Giovanni, ha svolto tutte le attività di ordinaria e straordinaria manutenzione comportandosi nel godimento dei beni immobili di cui è causa come esclusivo proprietario - con animo *uti dominus* quindi - tale atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da parte del proprietario o di chi per esso e senza rendere conto a nessuno né corrispondere alcunché per il relativo godimento.

In questo lasso di tempo, circa 28 anni, nessuno ha mai rivendicato la proprietà dei terreni di cui è causa, ne ha mai vantato alcun diritto sugli stessi, né tantomeno contestato il potere di fatto esercitato sugli stessi dall' odierno attore e prima di lui dal suo dante causa: quest'ultimo si è sempre comportato e palesato appunto quale unico proprietario nei confronti di terzi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1146 comma 2 c.c. il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti: in base al principio sancito dalla norma in esame si ha quindi continuità nel possesso tra dante causa e successivo acquirente.

Ne consegue, che il possesso esercitato dal sig. Reale presenta, pertanto, tutti gli elementi utili ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, essendo inequivoco (ovvero certo e idoneo a generare nei terzi la certezza sulla effettiva intenzione degli attori di porre in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale), pacifico (ovvero non acquistato in modo violento o clandestino), continuo e ininterrotto da oltre vent'anni in quanto mai contestato.

Par. 3 – Sulla configurabilità del possesso “ad usucapionem” ai sensi dell’art. 1158 codice civile.

La proprietà di un bene può acquistarsi per usucapione mediante il possesso continuato dei beni immobili per un periodo pari almeno a 20 anni: è necessario che sia un possesso pacifico e pubblico, caratterizzato dall'intenzione di esercitare tutti i diritti di proprietà riconnessi a tale bene (cd. *animus possidendi*).

L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione si fonda, dunque, su una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e



dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nella utilizzazione di essa (cd. *possesso uti dominus*).

Nel caso di specie, come già accennato nel precedente paragrafo, a partire dall'anno 1996 il sig. Merlo, dante causa dell'esponente, si è sempre occupato della sistemazione e gestione dei terreni di cui è causa. Da quando poi, il sig. Merlo ha venduto al sig. Reale, quest'ultimo ha posseduto, come tutt'oggi, *uti dominus* tali appezzamenti di terreno comportandosi nel godimento dei beni immobili di cui è causa come esclusivo proprietario senza ricevere ostacoli o impedimenti dal formale proprietario.

Quindi, il possesso ininterrotto da parte dell'odierno attore, è stato pacificamente e pubblicamente esercitato, anche provvedendo alla cura e manutenzione dei terreni, con un'attività caratterizzata da un'indiscussa signoria protratta da oltre vent'anni, utile ai fini dell'acquisto della proprietà dei beni immobili ex art. 1158 c.c. anche in ossequio ai principi elaborati dalla giurisprudenza.

In tal senso, *ex multis*, la Cassazione ha evidenziato che *"per la configurabilità del possesso 'ad usucapionem', è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno 'ius in re aliena' (ex plurimis: Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652)"* (Cass. Civ. n. 8866/2018).

Inoltre, dai registri immobiliari non risultano essere state trascritte nel ventennio precedente il presente atto e contro i suddetti beni immobili domande giudiziarie volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

Par. 4 – Sulla necessità di autorizzazione alla notifica mediante pubblici proclami.

Come risulta dalle visure catastali allegate alla perizia del Geom. Stefano Terrile (cfr. doc.1), i terreni siti nel Comune di Moconesi, oggetto del presente giudizio e meglio descritti al par. 1 del presente atto, risultano catastalmente intestati al sig. Rosasco Giovanni fu Antonio: quest'ultimo è però privo di un codice fiscale e non risultano indicate neanche un luogo e una data di nascita.



E' chiara quindi l'impossibilità di rintracciare il sig. Rosasco Giovanni Fu Antonio o di reperire qualsiasi informazione utile ai fini della di lui identificazione.

Ciò è confermato anche dalla sentenza n. 98/2001 del Tribunale di Chiavari emessa in data 22.02.2001 dal Giudice Dott.ssa Erminia Agostini (**doc. 5**).

Infatti, già nel 2001 il sig. Rosasco Giovanni Fu Antonio era soggetto sconosciuto: non si conoscevano né la di lui dimora, né la residenza, né tantomeno il domicilio con la conseguenza che, in allora, era stato nominato – ai fini di instaurare nei di lui confronti una causa di usucapione per altri terreni siti nel Comune di Moconesi – un curatore nella persona dell'Avv. Fernando Cuneo.

Ad abundantiam è opportuno altresì sottolineare che, nel corpo della predetta sentenza, a pagina 4 e 5 si legge chiaramente che *“i testi Caramella Angelo e Volpone Dina, i quali abitano fin dal maggio 1960 a circa cinquanta metri dall'abitazione di Rosasco Alessandro, hanno inoltre dichiarato (...omissis...) di non conoscere alcuno dei convenuti rappresentati dal Curatore”*.

E' quindi provato *per tabulas* che il sig. Rosasco Giovanni Fu Antonio privo di un codice fiscale, privo di un luogo e una data di nascita e altresì privo di una dimora, residenza o domicilio, non può essere in alcun modo identificato – se ancora in vita – né possono essere rintracciati eventuali eredi se invece fosse deceduto, con la conseguenza che è praticamente impossibile procedere alla notifica del presente atto secondo le forme ordinarie.

Si formula pertanto sin d'ora e in calce al presente atto, istanza di notifica per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 150 c.p.c. chiedendo all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito di indicare i modi più opportuni per portare il presente atto a conoscenza dei destinatari o di eventuali eredi controinteressati che possano vantare diritti o quote di proprietà sul terreno sopra descritto.

Par. 5 – Sull'obbligo di esperimento della domanda di mediazione.

Vertendo il presente giudizio in materia di diritti reali vi è l'obbligo di esperire preliminarmente il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1bis del d.lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Si è quindi presentata nanti l'organismo di mediazione Aequitas ADR di Chiavari con sede in 16043 Chiavari (GE) Via dei Revello 27/1 la relativa istanza e il mediatore nominato nella persona dell'Avv. Daniela Olcese ha fissato per il giorno **29 novembre 2024 ore 9.30** il primo incontro di mediazione (**doc. 6**).



Tutto quanto sopra esposto, il sig. **Reale Domenico**, come in epigrafe domiciliato, rappresentato e difeso

INVITA

Se vivente, il sig. **Rosasco Giovanni Fu Antonio** o suoi eventuali eredi e comunque tutti coloro che possano vantare diritti o quote di proprietà o altri diritti reali sui seguenti beni immobili:

a) Terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Moconesi al fg. 6 mappale 154 seminativo arborato, classe 1, are 04, centiare 50, reddito dominicale € 2,79 e reddito agrario € 1,51;

b) Terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Moconesi al fg. 6 mappale 156 seminativo irriguo, classe 1, are 10, centiare 50, reddito dominicale € 8,95 e reddito agrario € 8,68;

a comparire all'incontro di mediazione fissato per il giorno **29 novembre 2024 ore 9.30** nanti l'organismo di mediazione Aequitas ADR di Chiavari con sede in 16043 Chiavari (GE) Via dei Revello 27/1 nella persona del mediatore Avv. Daniela Olcese

AVVISA CHE

la mancata comparizione all'incontro di mediazione può essere valutata dal giudice del successivo giudizio ex art. 116, comma 2, c.p.c.; qualora intenda intervenire in mediazione deve farlo personalmente, assistito da un avvocato; prima di partecipare all'incontro devono prendere visione ed accettare il regolamento della Procedura e la tabella delle indennità di mediazione, consultabili sul sito www.aequitasadr.eu; alle parti che corrispondono le indennità di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500,00, ex art. 20 d. lgs. N. 28/10 e ss.mm.ii; in caso di accordo risultante da atto scritto o in caso di adesione alla proposta del mediatore, il verbale di avvenuta conciliazione sottoscritto dalle parti e dai propri legali ha efficacia di titolo esecutivo; in caso di raggiungimento dell'accordo, il verbale di accordo deve essere trasmesso a cura della parte all'ufficio del registro/agenzia delle entrate per gli adempimenti di legge; che trovandosi nelle condizioni previste ex lege, potrà chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 76 d.p.r. 115/2002, ed essere esonerati dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo.

E INOLTRE CONSEGUENTEMENTE

CITA



Se vivente, il sig. **Rosasco Giovanni fu Antonio** o se deceduto suoi eventuali eredi e comunque tutti coloro che possano vantare diritti o quote di proprietà o altri diritti reali sui beni immobili sopra descritti, a comparire nanti il Tribunale di Genova, presso il Giudice Istruttore da designarsi, ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., per l'udienza che da quest'ultimo sarà tenuta nei locali di sue solite sedute il giorno **24 luglio 2025** alle ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che non comparendo e non costituendosi si procederà in sua contumacia, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, che la domanda è soggetta a condizione di procedibilità e che, in mancanza di costituzione, si procederà in declaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le pronunce e declaratorie tutte del caso:

- **in via principale**, accertare e dichiarare che il sig. Reale Domenico ha acquistato per usucapione ultraventennale ex art. 1146 e/o 1158 c.c. la piena proprietà degli immobili siti nel Comune di Moconesi e così identificati: Terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Moconesi al fg. 6 mappale 154 seminativo arborato, classe 1, are 04, centiare 50, reddito dominicale € 2,79 e reddito agrario € 1,51 e Terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Moconesi al fg. 6 mappale 156 seminativo irriguo, classe 1, are 10, centiare 50, reddito dominicale € 8,95 e reddito agrario € 8,68 e conseguentemente ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza e la relativa voltura catastale presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
- **in via istruttoria**, si richiede l'ammissione di prova testimoniale e di interrogatorio formale del resistente sui seguenti capitoli di prova:

1) vero che il sig. Reale Domenico, e prima di lui il suo dante causa sig. Merlo Giovanni, utilizza e possiede come proprietario esclusivo, da oltre 20 anni, gli immobili terreni siti nel Comune di Moconesi e così identificati: Terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Moconesi al fg. 6 mappale 154 seminativo arborato, classe 1, are 04, centiare 50, reddito dominicale € 2,79 e reddito agrario € 1,51 e Terreno censito al Catasto Terreni del Comune



di Moconesi al fg. 6 mappale 156 seminativo irriguo, classe 1, are 10, centiare 50, reddito dominicale € 8,95 e reddito agrario € 8,68 e meglio identificati e descritti dalle foto contenute nel documento sub. 1 che vengono mostrate al teste;

2) vero che il sig. Reale Domenico, e prima di lui il suo dante causa sig. Merlo Giovanni, da oltre 20 anni, provvede – a propria cura e spese - alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni siti nel Comune di Moconesi e così identificati: Terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Moconesi al fg. 6 mappale 154 seminativo arborato, classe 1, are 04, centiare 50, reddito dominicale € 2,79 e reddito agrario € 1,51 e Terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Moconesi al fg. 6 mappale 156 seminativo irriguo, classe 1, are 10, centiare 50, reddito dominicale € 8,95 e reddito agrario € 8,68 e meglio identificati e descritti dalle foto contenute nel documento sub. 1 che vengono mostrate al teste meglio identificati e descritti dalle foto contenute nel documento sub. 1 che vengono mostrate al teste;

Si indica a teste il sig. Merlo Giovanni residente a Cogorno.

Con vittoria di compenso professionale e spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, comma 2, n. 3 bis, c.p.c., si dichiara che la presente domanda è soggetta a tentativo obbligatorio di mediazione, come condizione di procedibilità e che tale condizione verrà soddisfatta all'esito dell'esperimento del primo incontro fissato per il giorno (cfr. par. 5 e doc. 6). L'Avv. Boccalatte e Tarantola dichiarano che, ai sensi dell'articolo 14 del D.p.R. 30.05.2002 e successive modifiche, il valore della presente causa determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c. è pari ad € 2.348,00 e pertanto sconta un contributo unificato pari ad € 98,00.

Si producono:

- 1) Perizia Geom. Stefano Terrile del 27.05.2024;
- 2) Atto a rogito Notaio Verganelli del 30.06.2021;
- 3) Vax relativa ai terreni di cui è causa;
- 4) Scrittura privata del 30.06.2021 Merlo/Reale;
- 5) Sentenza di usucapione Tribunale di Chiavari n. 98/2001 del 22.02.2001;
- 6) Istanza di mediazione e fissazione primo incontro.

Chiavari, 31 luglio 2024

Avv. Silvio Boccalatte

Avv. Lucia Tarantola



All.mo Presidente del Tribunale di Genova

**Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e
art. 50 disp. att. c.p.c.**

Nell'interesse del sig. **Reale Domenico** (C.F. RLEDNC70M02D969O) nato a Genova il 02.08.1970 e residente in 16047 Moconesi (GE) Via Precce 7 elettivamente domiciliato in Chiavari, Piazza Cavour 13/6 presso le persone e lo studio degli Avv.ti Silvio Boccalatte (C.F. BCCSLV79T14C621P; fax: 0185.1671066; pec: silvio.boccalatte@pec.it) e Lucia Tarantola (C.F. TRNLCU76B56D969Z; fax: 0185.1671066; pec: lucia.tarantola@ordineavvgenova.it) che lo rappresentano e difendono – congiuntamente e disgiuntamente tra loro - in virtù di procura stesa in calce al presente atto, e che dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione inerente il presente procedimento al seguente numero di fax: 0185.1671066 e/o all'indirizzo pec silvio.boccalatte@pec.it ove si elegge domicilio telematico

PREMESSO CHE

Il sig. **Reale Domenico** intende instaurare un procedimento nei confronti del sig. Rosasco Giovanni Fu Antonio, privo di codice fiscale, data e luogo di nascita volto ad ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà sui seguenti immobili: Terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Moconesi al fg. 6 mappale 154 seminativo arborato, classe 1, are 04, centiare 50, reddito dominicale € 2,79 e reddito agrario € 1,51 e Terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Moconesi al fg. 6 mappale 156 seminativo irriguo, classe 1, are 10, centiare 50, reddito dominicale € 8,95 e reddito agrario € 8,68.

Dalle ricerche effettuate dallo scrivente attore, come dettagliate nell'atto di citazione al par. 4, è emerso che il sig. Rosasco Giovanni Fu Antonio è soggetto ignoto, risulta sconosciuto in quanto non è stato possibile risalire al luogo e data di nascita, ad un codice fiscale e quindi rintracciare lui se ancora vivente o, se deceduto, suoi eventuali eredi.

Ciò è confermato anche dalla sentenza n. 98/2001 del Tribunale di Chiavari emessa in data 22.02.2001 dal Giudice Dott.ssa Erminia Agostini (cfr doc. 5).

Infatti, già nel 2001 il sig. Rosasco Giovanni Fu Antonio era soggetto sconosciuto: non si conoscevano né la di lui dimora, né la residenza, né tantomeno il domicilio con la conseguenza che, in allora, era stato nominato – ai fini di instaurare nei di lui confronti una causa di usucapione per altri terreni siti nel Comune di Moconesi - un curatore nella persona dell'Avv. Fernando Cuneo.



Stante l'impossibilità di identificare l'intestatario catastale dei terreni oggetto di causa e quindi di individuare eventuali suoi eredi (anchè perché presumibilmente tale intestatario catastale potrebbe essere nato a fine '800 inizi '900 e altresì emigrato all'estero), si ritiene sussistere, nel caso di specie, la somma difficoltà ad eseguire nei confronti del predetto soggetto, suoi eredi e/o aventi causa, la notificazione nei modi ordinari e di conseguenza sussiste la necessità di procedere nei suoi confronti alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. dell'atto di citazione con contestuale invito alla mediazione suesteso.

Tutto quanto sopra premesso, il sig. **Reale Domenico** come in atti rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, per le ragioni meglio esposte in atti, voglia autorizzare la notificazione dell'atto di citazione con contestuale invito alla mediazione obbligatoria, come sopra riportato, nell'interesse del sig. Reale Domenico, mediante pubblici proclami ai sensi e per gli effetti degli art. 150 c.p.c. e 50 disp. att. c.p.c. indicando all'uopo i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza dell'intestatario mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale dell'atto nei confronti del sig. Rosasco Giovanni Fu Antonio e se deceduto suoi eredi e/o aventi causa a qualunque titolo.

Si dichiara che l'importo del contributo unificato per la presente istanza è di € 98,00.

Chiavari, 31 luglio 2024

Avv. Silvio Boccalatte

Avv. Lucia Tarantola



N. R.G. 6386/2024



TRIBUNALE DI GENOVA

PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale

Letta l'istanza che precede con la quale

REALE Domenico rappresentato dai difensori avv. Silvio Boccalatte e Lucia Tarantola ha chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, per le ragioni specificate nell'istanza medesima, dell'atto di citazione e dell'invito alla mediazione relativamente alla procedura per usucapione

nei confronti di

ROSASCO Giovanni fu Antonio, non meglio identificato, ma tale risultante intestatario dei seguenti immobili:

terreno censito al catasto terreni del comune di MOCONESI (GE) al fg 6 mappale 154 seminativo arborato, classe 1, are 04, centiare 50, reddito dominicale € 2,79 e reddito agrario € 1,51;

terreno censito al Catasto terreni del comune di MOCONESI al fg 6 mappale 156 seminativo irriguo, classe 1, are 10, centiare 50,, reddito dominicale € 8,95 e reddito agrario € 8,68

sentito il P.M., che nulla oppone;

ritenuto che per quanto riguarda l'intestatario catastale sopra indicato dalla documentazione prodotta (certificato catastale) non emergono elementi utili alla sua identificazione (codice fiscale, luogo e data di nascita) e che già nel 2001 era stato



nominato un curatore speciale in quanto soggetto sconosciuto (cfr. sentenza tribunale Chiavari doc. 5) con la conseguenza che per l'esponente è praticamente impossibile procedere alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio che precede, secondo le forme ordinarie;

appare quindi praticamente impossibile, tenuto conto della "somma difficoltà", se non addirittura dell'oggettiva impossibilità di procedere per le vie ordinarie tenuto conto che non risultano dati utili per la identificazioni del convenuto o degli eredi e/o aventi causa

Che pertanto l'istanza merita accoglimento:
visti gli artt. 150 cpc e 50 disp. att. cpc

AUTORIZZA

la notifica per pubblici proclami dell'atto di citazione e dell'invito alla mediazione relativamente alla procedura per usucapione

nei confronti di

ROSASCO Giovanni fu Antonio ed eventuali eredi e/o aventi causa relativamente ai terreni immobili

terreno censito al catasto terreni del comune di MOCONESI (GE) al fg 6 mappale 154 seminativo arborato, classe 1, are 04, centiare 50, reddito dominicale € 2,79 e reddito agrario € 1,51;

terreno censito al Catasto terreni del comune di MOCONESI al fg 6 mappale 156 seminativo irriguo, classe 1, are 10, centiare 50,, reddito dominicale € 8,95 e reddito agrario € 8,68

DISPONE

che copia di tale istanza, previa apposizione del presente decreto in calce all'originale, sia affisso a cura dell'istante nella Casa comunale del comune di MOCONESI (GE), pubblicato sul sito web del tribunale di Genova (sezione pubblici proclami) e che un estratto di esso sia inserito nella G.U. della Repubblica ai sensi dell'art. 150 c. 2 CPC

Genova, 18 novembre 2024

Il Presidente del Tribunale
Enrico RAVERA

